



COMUNE DI DOGLIANI

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

OGGETTO:

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2024/2025 : APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE
TARIFFE TARI 2024**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addi VENTITRE del mese di APRILE alle ore 21 nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ARNULFO/UGO	Sindaco	SI'
DEMARIA/GIAN LUCA	Vice-sindaco	NO
ABBONA/ALESSANDRA	Consigliere	SI'
ALBARELLO/EMANUELE	Consigliere	SI'
BOSIO/ANTONIO	Consigliere	SI'
GIAMPAOLO/MICHELE	Consigliere	SI'
OCCELLI/ROBERTO	Consigliere	SI'
SANDRONE/DANIELA	Consigliere	SI'
RAVIOLA/CLAUDIO	Consigliere	SI'
STRALLA/MODESTO	Consigliere	NO
BALLAURI/GIUSEPPE	Consigliere	SI'
BELLIGERO/MARTINO	Consigliere	SI'
SANINO/LILIANA	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dr.ssa Di Napoli Anna Maria** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Arnulfo Ugo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2024/2025: APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2024

Si dà atto che il Sindaco passa la parola al rag. Boggione Osvaldo che riferisce:

“Nel corso del 2024 si prevede la partenza del nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti. Il PEF che si va ad approvare è relativo agli anni 2024 e 2025 e tiene conto delle ultime disposizioni Arera. Il Pef redatto dal Consorzio di Bacino Acem, rispetto all'anno 2023 prevede uno spostamento di costi dalla parte fissa alla parte variabile. Pertanto il Pef 2024 che ha un totale generale leggermente inferiore al 2023, manterrà sostanzialmente le tariffe invariate rispetto allo scorso anno, con l'unica variabile di modifica nelle tariffe che terranno conto, così come è nella natura della Tari, dei costi imputabili alla parte fissa e alla parte variabile della Tariffa”.

Ultimato l'intervento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la TARI (tassa rifiuti) è normata dall'art. 1, della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), commi da 641 a 668 e commi da 681 a 691, era stata istituita quale componente della IUC insieme alle due imposte IMU e TASI.

L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Ai sensi dei commi 651 e seguenti del citato art. 1 L. 147/2013 e s.m.i.:

- Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)”, che dispone una nuova classificazione dei rifiuti eliminando la voce rifiuti assimilati;

Dato atto che:

- che con legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Richiamati tutti i provvedimenti ARERA inerenti la regolazione del settore rifiuti;

Verificato che in base all'art. 6 della delibera 443/2019, il gestore, inteso come il soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, predispone il PEF, al netto dei coefficienti, allocando correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio determinate sulla base dei costi effettivi rilevati nell'anno di riferimento, come risultanti da fonti contabili obbligatorie. Il gestore deve anche determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse.

Il PEF così redatto viene trasmesso all'Ente territorialmente competente (EGATO) o, qualora non ancora operativo, al Comune che, integratolo, procede alla sua validazione (ossia alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati) e alla successiva trasmissione all'ARERA per l'approvazione finale.

In ultimo il Comune, ricevuto il PEF validato, in conformità ad esso approva le tariffe TARI da applicarsi alle utenze domestiche e non domestiche.

Dato atto delle recenti integrazioni e modifiche disposte da ARERA nella costruzione e nella distribuzione dei costi all'interno del Piano economico finanziario;

Verificato che il servizio di gestione dei rifiuti è svolto da ACEM (Azienda consortile ecologica Monregalese) che raggruppa 87 Comuni dell'area monregalese e svolge la sua attività di governo e coordinamento di servizi d'igiene urbana in favore della popolazione dei comuni consorziati. L'Acem costituisce quindi l'Ente Territorialmente competente e in riferimento al PEF convoglia nello stesso i costi dei gestori del servizio rifiuti. Ciascun Comune, in quanto considerato gestore del rapporto con gli utenti per la gestione della bollettazione e dell'articolazione tariffaria, invia ad Acem i dati a consuntivo dei costi e delle entrate di competenza, completi di dichiarazione di veridicità firmata dal Sindaco e predisposta secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, Arera, in cui viene evidenziata specifica dei costi ed eventuali previsioni di spesa per l'anno 2024 e 2025;

L'Acem verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano, adotta il provvedimento di validazione del PEF per ciascuno dei Comuni consorziati;

Il Comune, preso atto del PEF validato da Acem, deve procedere all'approvazione delle tariffe TARI ed inoltra il proprio provvedimento di definizione delle tariffe ad Acem che trasmetterà ad ARERA il PEF validato di ciascun Comune e la relativa determinazione delle tariffe per la conseguente approvazione.

In merito al termine per l'approvazione delle tariffe TARI sulla base del PEF validato:

- l'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, sostituendo il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

Dato atto che l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L 228 del 2021 convertito nella legge n. 25 del 2022 ha fissato al 30 aprile di ogni anno il termine per l'approvazione del PEF, delle tariffe e dei regolamenti della Tari;

Visto che il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 ha stabilito all'art. 43 comma 11 che in caso di proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione a data successiva al 30 aprile, il termine per

l'approvazione del PEF, delle tariffe e dei regolamenti Tari coincide con il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 35 del 28-12-2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUPS) per il periodo 2024-2026 e relativi allegati;
- Consiglio Comunale n. 35 del 28-12-2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Dogliani per l'anno 2024 ed il Bilancio per il Triennio 2024/2026;
- Giunta Comunale n. 162 del 28-12-2023 con la quale è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2024;
- Consiglio Comunale n. 2 del 12/03/2024 con la quale è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile, il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023;

Visto il piano economico finanziario periodo regolatorio 2024-2025 trasmesso dal Consorzio Acem in data 15 aprile 2024 prot. 4656;

Preso atto che l'Acem ha validato il piano economico finanziario periodo regolatorio 2024-2025 del Comune di Dogliani;

Esaminato il Pef predisposto dal quale si evince come la struttura ne risulti variata rispetto agli anni precedenti, pur sussistendo sempre la ripartizione tra costi FISSI e costi VARIABILI.

Con il MTR Arera infatti la composizione dell'ammontare dei costi fissi e variabili ha subito una trasformazione, anche in relazione alla effettiva composizione dei costi del gestore e del nuovo appalto dei servizi.

Considerate le complessità applicative generate dall'applicazione puntuale di quanto previsto da ARERA;

Dato atto del Piano Economico Finanziario- periodo regolatorio 2024-2025- per la gestione del servizio rifiuti urbani, dal quale risulta un costo complessivo di € 667.303,00 per l'anno 2024, predisposto dal consorzio Acem allegato alla presente delibera sotto la lettera **A**) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato dover predisporre le tariffe Tari 2024 sulla base del PEF 2024- periodo regolatorio 2024-2025 -di cui sopra, di cui agli schemi allegati sotto la lettera **B**);

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e i regolamenti e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Vista la delibera della giunta comunale n. 1 del 20 gennaio 2024 che ha stabilito in due rate le scadenze per l'anno 2024 per il pagamento della Tari 2024;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario- periodo regolatorio 2024-2025 per la gestione del servizio rifiuti urbani, trasmesso dal Consorzio Acem in data 15 aprile 2024 prot. 4656 dal quale risulta un costo complessivo di € 667.303,00 per l'anno 2024, predisposto dal consorzio Acem e allegato alla presente delibera sotto la lettera **A**) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare le tariffe Tari per l'anno 2024 redatte dall'ufficio Economico-Finanziario, settore tributi, predisposte in base al Pef 2024- periodo regolatorio 2024-2025 -di cui sopra, come risulta dagli schemi allegati sotto la lettera **B**);
- 3) di prendere atto che per l'anno 2024 il pagamento della Tari 2024 sarà in due rate come determinato dalla delibera della giunta comunale n. 1 del 20 gennaio 2024;
- 4) di riservarsi la facoltà per eventuali modifiche ai documenti o proroghe dei termini qualora interventi normativi modificassero la legislazione vigente in materia;
- 5) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini di legge.
- 6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ente Territoriale Competente – ACEM – per gli adempimenti successivi.

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL;

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Ugo ARNULFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA' (Art.134 comma 4 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 23/04/2024

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Dogliani, li __30/04/2024__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI



COMUNE DI DOGLIANI

Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2024/2025 : APPROVAZIONE E
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. '18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",

PARERE FAVOREVOLE

Li, 19/04/2024

Il Responsabile
Boggione Osvaldo



COMUNE DI DOGLIANI

Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2024/2025 : APPROVAZIONE E
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" - in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

Li, 19/04/2024

Il Responsabile del Settore
Finanziario
Osvaldo BOGGIONE



COMUNE DI DOGLIANI

Provincia di Cuneo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione atto n. 9/2024 viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 30/04/2024 e fino al giorno 15/05/2024 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dogliani, li 30/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI